

ANNO XXXVI

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV

- L'AQUILA, 14 GENNAIO 2005 -

**DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:** Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

**PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (L. 2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

**Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.**

**INSERZIONI:** La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo "dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

**Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.**

**AVVERTENZE:** Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

## SOMMARIO

Parte I

**Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione**

### LEGGI

LEGGE REGIONALE 30.12.2004, n. 51:

**Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale. .... Pag. 4**

LEGGE REGIONALE 04.01.2005, n. 1:

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2005.....Pag. 7**

LEGGE REGIONALE 04.01.2005, n. 2:

**Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona. .... Pag. 7**

### ATTI

### DECRETI

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 13.12.2004, n. 194:

**Approvazione dell'Accordo di programma con la Provincia di Pescara, il Comune di Cepagatti e la S.C. a.r.l. "La Valle della Pescara" per la variazione di destinazione d'uso di alcuni locali all'interno del Centro Agroalimentare "La Valle della Pescara".**  
..... Pag. 20

Parte III

**Avvisi, Concorsi, Inserzioni**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
DI CHIETI

*SETTORE V - SERVIZIO ATTIVITA'  
TECNICHE TERRITORIALI*

**Determina n. 52 del 4.11.2004 esecutiva a termini di legge. Acque Minerali - Autorizzazione al permesso di ricerca di acque minerali in agro del Comune di Fara San Martino (CH), in favore della Soc. Acquadea s.r.l. - Amministratore Unico Dr. Ferdinando Lannutti - con sede a Lanciano (CH) in Via Colalè n. 7. ....** Pag. 24

CITTA' DI MONTESILVANO (PE)

**- Avviso di deposito relativo all'adozione di variante al PRG relativo all'accordo di programma con la Ditta ALET srl. Delibera di C.C. n. 57 del 07/05/2004.....** Pag. 25

**- Deliberazione di C.C. n. 81 del 7.09.2004 concernente le modifiche apportate al vigente Statuto Comunale . ....** Pag. 25

CITTA' DI PENNE (PE)

**Avviso di deposito variante al P.R.G.**  
..... Pag. 26

COMUNE DI ARI (CH)

**Espropriazione di pubblica utilità lavori di realizzazione, infrastrutture di arredo urbano e verde attrezzato nelle vicinanze della scuola materna ed elementare.**  
..... Pag. 27

COMUNE DI CARPINETO  
DELLA NORA (PE)

**Deliberazione di C.C. n. 25 del 25.11.2004. Sportello Unico Attività Produttive. Proposta di variante al PRG per costruzione ristorante tipico in c.da Piano Colle.**  
..... Pag. 27

COMUNE DI COLLECORVINO (PE)

**Avviso di deposito della deliberazione di C.C. n. 52 del 30.11.2004.....** Pag. 27

COMUNE DI ISOLA DEL  
GRAN SASSO (TE)

**Realizzazione sentieri pedonali con recupero ex scuola di Casale S. Nicola ed ex camping in S. Pietro. Decreto di esproprio.....**  
..... Pag. 28

COMUNE DI ORTONA (CH)

**- Deliberazione del C.C. n. 57 del 06 dicembre 2004 inerente la realizzazione di un complesso da adibire ad albergo, ristorante, sala convegni e centro ricreativo. Ditta: Primavera GAS SRL. Approvazione ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/98 e successive modificazioni. ....** Pag. 30

**- Deliberazione del C.C. n. 58 del 06 dicembre 2004 inerente il permesso di costruire per modifiche all'impianto di distribuzione carburanti in località Santa Liberata Ditta: Primavera GAS SRL. Approvazione ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/98 e successive modificazioni. ....** Pag. 31

COMUNE DI PIANELLA (PE)

- **Programma integrato di intervento per realizzazione di parcheggio pubblico, illuminazione e rete fognaria. Località capoluogo via Cavalieri di Vittorio Veneto – Ditta E.DI.L.P. – Variante al P.R.G, art. 21 L.U.R. 18/83 e S.M.I. Approvazione.....Pag. 32**

- **Modifiche allo Statuto comunale effettuate con Deliberazione di C.C. n. 72 del 27.10.2004. .... Pag. 32**

AZIENDA UNITA' SANITARIA  
LOCALE CHIETI (CH)

**Bilanci di Esercizio 2000 – 2002.....Pag. 33**

CONSORZIO PER LO SVILUPPO  
INDUSTRIALE DI L'AQUILA (AQ)

**Espropriazione per pubblica utilità estratto di decreto di occupazione d'urgenza.....Pag. 33**

ENEL DISTRIBUZIONE GAS SPA  
MILANO

**Opzioni tariffarie approvate in applicazione della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237/00 del 28/12/2000.....Pag. 33**

## PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED  
ATTI DELLA REGIONE****LEGGI**

LEGGE REGIONALE 30.12.2004, n. 51:

**Disposizioni in materia di ineleggibilità,  
incompatibilità e decadenza dalla carica di  
consigliere regionale.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

promulga

la seguente legge:

**Art. 1****Elettorato attivo e passivo**

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione.
2. Sono eleggibili a Presidente della Giunta ed a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione.
3. Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

**Art. 2****Cause di ineleggibilità**

1. Non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a Consigliere regionale:
  - a) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;
  - b) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;
  - c) il capo e i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;
  - d) i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;
  - e) i magistrati ordinari, i magistrati amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nella Regione;
  - f) gli ufficiali delle forze armate, che esercitano le funzioni nel territorio della Regione;
  - g) i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
  - h) i segretari generali e i direttori generali delle amministrazioni provinciali comprese nella Regione, i segretari generali, i direttori generali ed i segretari dei comuni compresi nella Regione;
  - i) i dirigenti e i dipendenti della Regione;
  - j) gli amministratori e i dirigenti con funzioni di rappresentanza di ente o di azienda dipendente dalla Regione, nonché i Presidenti ed i consiglieri di amministrazione degli Enti d'ambito di cui alla L.R. 36/94 e alla L.R. 2/97 e delle relative società di gestione;
  - k) il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario delle unità sanitarie locali;
  - l) il Difensore civico della Regione Abruzzo;
  - m) i membri del Collegio Regionale per le Garanzie statutarie;

- n) i Sindaci dei Comuni della Regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, nonché i Presidenti e gli Assessori delle Province.
2. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma 1, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto, sono cessati per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre novanta giorni antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature; le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), l) e m) non hanno effetto se, nel termine predetto, le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio sono cessati per dimissioni.
  3. La Regione, gli Enti e le Aziende dipendenti adottano i provvedimenti di cui al comma 2, entro sei giorni dalla richiesta. Ove non provvedano, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal sesto giorno successivo alla presentazione. L'aspettativa è concessa per tutta la durata del mandato e senza assegni. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
  4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto sono cessati, nelle forme prescritte, entro sette giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento e sempre che questa sia anteriore al termine di cui al comma 2.
  5. La domanda di dimissioni o aspettativa non ha effetto se non è accompagnata dalla cessazione delle funzioni con l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

### Art. 3

#### Cause di incompatibilità

1. Non possono ricoprire la carica di Presidente o di componente della Giunta regionale, nonché di Consigliere regionale:
  - a) l'amministratore o il dirigente con poteri di rappresentanza di ente o società che ricevano dalla Regione, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
  - b) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente o società da essa dipendenti, è stato dichiarato responsabile verso l'ente o la società, con sentenza passata in giudicato, e che non ha ancora estinto il debito;
  - c) i titolari, gli amministratori e i dirigenti di imprese e società private sovvenzionate dalla Regione in modo continuativo e con garanzia di assegnazioni o di interessi, nel caso in cui questi sussidi non sono concessi in forza di una legge generale della Regione;
  - d) i titolari e gli amministratori di imprese private vincolate con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importano l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta.
2. La carica di componente della Giunta regionale è altresì incompatibile con le cariche, gli uffici e le situazioni considerate dall'art. 2 quali ragioni di ineleggibilità a Presidente della Giunta e a consigliere regionale.
3. La carica di Presidente e di componente della Giunta regionale, nonché la carica di Consigliere regionale sono incompatibili con quella di membro di una delle Camere,

di membro del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, di Giudice della Corte dei Conti, di componente di altro Consiglio o Giunta regionale, di membro del Parlamento Europeo, di Presidente e di Assessore di Giunta provinciale di altra regione, nonché di Sindaco e di Assessore di Comuni di altre Regioni; sono altresì incompatibili con le predette cariche gli Assessori comunali nonché i Sindaci dei Comuni fino a cinquemila abitanti.

4. Non possono far parte della Giunta regionale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente e dei componenti della Giunta regionale; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Regione.

#### Art. 4

##### **Cause di decadenza**

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'art 1, comma 2, comporta decadenza dalle cariche di Presidente e di componente della Giunta, nonché di Consigliere regionale.
2. Comportano altresì decadenza dalle cariche di Presidente della Giunta e di Consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2, allorché sopravvengano alle elezioni, sempre che l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.
3. Le cause di incompatibilità previste dall'art. 3, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano decadenza dalle cariche di Presidente e di componente della Giunta, nonché di Consigliere regionale, se l'interessato non esercita l'opzione prevista dal comma 4.
4. Quando per un Consigliere regionale sussista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio, nei modi previsti dal regolamento interno, provvede alla contestazione; il Consi-

gliere ha dieci giorni di tempo per rispondere; nei dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al Consigliere di optare entro cinque giorni tra il mandato consiliare e la carica ricoperta. Qualora il Consigliere non vi provveda, il Consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all'interessato entro cinque giorni.

5. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della Regione.

#### Art. 4 bis

##### **Rimozione cause**

1. In sede di prima applicazione le cause di cui al comma 2 dell'art. 2 debbono essere rimosse entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 5

##### **Abrogazioni**

1. La L.R. 17 marzo 2004, n. 18 contenente: "Deroghe all'art.4 della L. 23.04.1981, n. 154 recante Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale", è abrogata.

#### Art. 6

##### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 dicembre 2004

IL PRESIDENTE  
PACE

---

LEGGE REGIONALE 04.01.2005, n. 1:

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2005.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

**Esercizio provvisorio**

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 61, ultimo comma dello Statuto, dell'art. 12 della L.R. 3/2002 e dell'art. 8 del D.Lgs. 76/2000 a gestire provvisoriamente fino al 31 gennaio 2005, il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2005 secondo gli elaborati contabili concernenti detto esercizio finanziario, approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n° 1134/C del 22.11.2003, con le disposizioni e modalità previste nel relativo progetto di legge all'esame del Consiglio regionale.
2. L'autorizzazione è estesa, per identico periodo, ai bilanci, allegati a quello regionale, delle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario di L'Aquila, Teramo e Chieti, dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA), dell'Azienda di Promozione Turistica Regionale (APTR) e dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT) ai sensi degli artt. 12 e 47 della L.R. 3/2002 e dell'art. 12 del D.Lgs. 76/2000.
3. L'autorizzazione è estesa, altresì, per identico periodo, al bilancio del Consiglio regionale.

4. La gestione in via provvisoria del bilancio è consentita limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo.

Art. 2  
**Urgenza**

5. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* con effetto dal 1° gennaio 2005.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 gennaio 2005

IL PRESIDENTE  
PACE

---

LEGGE REGIONALE 04.01.2005, n. 2:

**Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1  
**Finalità**

1. La Regione Abruzzo, in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e del D.M. 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328"), detta norme in materia di procedimenti di autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei soggetti eroganti servizi alla persona.
2. Nell'ambito delle proprie funzioni, la Regione, tenuto conto dei requisiti minimi fissati dallo Stato, definisce, con apposito regolamento da emanarsi entro 180 gg. dall'entrata in vigore della presente legge con apposita deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta:
  - a) gli ulteriori standard, rispettivamente, per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle strutture e dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi a gestione pubblica, privata o dei soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
  - b) gli strumenti e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e del successivo accreditamento, a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
  - c) l'organizzazione e le attribuzioni dell'organismo tecnico provinciale di vigilanza, nonché gli strumenti e le modalità per la verifica degli standard, ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento e per la verifica del mantenimento dello status di soggetto autorizzato e accreditato;

- d) l'anagrafe regionale dei soggetti operanti nei servizi alla persona;
- e) le attività di vigilanza e controllo con apposito servizio ispettivo con visite in loco presso le strutture ed i servizi autorizzati e/o accreditati, almeno una volta l'anno.

## Art. 2

### Criteri generali

1. Gli standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento e gli strumenti attuativi, di cui al precedente art. 1, sono soggetti ad aggiornamento nel tempo, in relazione alle risultanze dell'attività di controllo sull'efficacia e sull'efficienza dei servizi.
2. La Regione predispone specifici strumenti di controllo, mediante l'utilizzo dei dati del sistema informativo curato dall'Osservatorio sociale regionale e dall'Agenzia regionale per l'informatica e la telematica, anche attraverso l'apporto delle Province, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi.
3. La Regione coordina e supervisiona le attività di competenza dei Comuni e delle Province in materia di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento, mediante specifico atto di indirizzo e coordinamento approvato dalla Giunta regionale.
4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività sociali e quelli accreditati sono tenuti ad iscriversi nell'anagrafe regionale di cui al successivo art. 10.
5. Ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, compete ai Comuni l'esercizio delle funzioni in materia di rilascio formale dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento delle strutture e dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi a gestione pubblica, privata o dei soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre



2000, n. 328, secondo gli strumenti e le modalità fissati dalla Regione.

## CAPO II FUNZIONI DELLE PROVINCE

### Art. 3

#### **Competenze delle Province**

1. Ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, spettano inoltre alle Province le funzioni concernenti:
  - a) la verifica degli standard, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento ed ai fini del mantenimento dello status di soggetto autorizzato e accreditato, sulla base dei requisiti definiti dal Regolamento regionale, avvalendosi del proprio Organismo tecnico e della collaborazione delle Aziende U.S.L. territorialmente competenti;
  - b) l'accertamento delle condizioni per la concessione dell'accreditamento, nel rispetto di quanto stabilito dalla programmazione regionale e locale in materia socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, acquisito il parere delle competenti Direzioni regionali;
  - c) la tenuta del registro dei soggetti autorizzati all'esercizio di attività sociali, con riferimento al proprio ambito territoriale;
  - d) la tenuta del registro dei soggetti accreditati, gestori di strutture e servizi sociali, con riferimento al proprio ambito territoriale;
  - e) la collaborazione con la Regione per le attività di cui al comma 2 del precedente art. 2;
  - f) il coordinamento con i competenti Comuni in materia di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento, in coerenza con gli standard definiti da regolamento regionale.

2. Per l'esercizio di tali funzioni, la Regione annualmente destina alle Province quota parte del Fondo sociale regionale, sulla base di criteri di riparto e modalità di assegnazione definiti con provvedimento della Giunta regionale, in relazione agli adempimenti connessi con l'attuazione della presente legge.

## CAPO III ATTIVITÀ FORMATIVA

### Art. 4

#### **Formazione degli operatori**

1. La formazione degli operatori costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo della qualità del sistema integrato di interventi e servizi alla persona e per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle prestazioni erogate.
2. In relazione ai fabbisogni formativi e alle esigenze di riqualificazione ed integrazione delle diverse professionalità, la Regione promuove la qualificazione degli operatori sociali, socio-sanitari e socio-educativi, raccordandone i relativi percorsi formativi, definiti con provvedimento della Giunta regionale su proposta congiunta degli Assessori competenti per materia.
3. La Regione e le Province promuovono iniziative per il sostegno e lo sviluppo della qualificazione dei soggetti del Terzo settore, con il coinvolgimento, nelle attività formative, delle Università, degli Enti di formazione e dei Centri di Servizio per il Volontariato accreditati.
4. Le attività formative programmate e realizzate, anche con l'utilizzo di fondi di altri soggetti pubblici e/o privati e di derivazione comunitaria, devono in ogni caso rispettare la normativa regionale in materia di formazione professionale ed essere comunque ri-

condotte nell'ambito del relativo piano regionale.

## **TITOLO II AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO – ANAGRAFE REGIONALE**

### **CAPO I PRINCIPI GENERALI PER L'AUTORIZZAZIONE**

#### **Art. 5**

#### **Autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi**

1. L'esercizio di servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative, ivi compresi quelli disciplinati dalla L.R. 28 aprile 2000, n. 76 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), a gestione pubblica, privata o dei soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione comunale, nel rispetto delle norme statali e regionali in materia, secondo gli standard e le modalità fissati con apposito Regolamento regionale.
2. Il Regolamento di cui al comma precedente, emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in relazione a quanto previsto dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308, definisce i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per il funzionamento di servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale eroganti prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative, nonché le procedure per il rilascio delle relative autorizzazioni.
3. Per i servizi e le strutture disciplinati dalla L.R. 76/2000, il Regolamento di cui al precedente comma 2 deve assicurare il raccordo e la compatibilità di quanto già definito dalle "Direttive generali di attuazione", previste dall'art. 10 della medesima L.R. 76/2000, con le disposizioni della presente legge.
4. La Giunta regionale, con proprio atto di organizzazione, disciplina il coordinamento delle attività di competenza dei Comuni, delle Province e delle Aziende U.S.L. in materia di autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, nonché le modalità di raccolta ed aggiornamento dei dati sulle strutture e sui servizi autorizzati a norma della presente legge.
5. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione al funzionamento dei servizi e delle strutture, ivi compresi quelli disciplinati dalla L.R. 28 aprile 2000, n. 76, sono attribuite ai Comuni che le esercitano avvalendosi, ai fini della verifica degli standard, delle Province, per il tramite dell'Organismo tecnico di cui all'art. 12, e dei servizi dell'Azienda U.S.L., territorialmente competenti.
6. Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che intenda erogare servizi e/o aprire, ampliare o trasformare strutture di tipo socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo, a ciclo residenziale o semiresidenziale, è tenuto a presentare preventivamente domanda al Comune nel quale i servizi vengono erogati o nel quale la struttura è ubicata.
7. In caso di servizi erogati in più comuni e/o in Ambiti sociali diversi del territorio regionale, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui il soggetto richiedente, anche con sede legale in altra Regione o Stato, dimostra di avere una stabile organizzazione aziendale, attraverso la individuazione di una idonea sede operativa, opportunamente documentata.

## Art. 6

**Procedura di autorizzazione**

1. La Giunta regionale, con proprio atto di organizzazione, disciplina la procedura di autorizzazione, ne definisce le modalità ed approva il modello di domanda per la richiesta di autorizzazione al funzionamento di servizi e strutture a norma della presente legge.
2. Il provvedimento di autorizzazione, rilasciato dai Comuni, deve essere conforme a quello approvato dalla Giunta regionale e deve obbligatoriamente indicare:
  - a) il soggetto gestore e il legale rappresentante;
  - b) la denominazione o ragione sociale;
  - c) la natura giuridica;
  - d) la tipologia del servizio e/o della struttura;
  - e) il direttore e/o il coordinatore-responsabile;
  - f) le figure professionali impiegate;
  - g) l'utenza massima assistibile e il territorio su cui viene erogato il servizio;
  - h) l'ubicazione della struttura e la sua capacità ricettiva massima autorizzata.
3. Il Comune è tenuto a trasmettere copia dell'autorizzazione al funzionamento alla Provincia territorialmente competente.
4. In caso di variazione di uno qualsiasi degli elementi caratterizzanti il servizio o la struttura, il soggetto gestore è tenuto a darne comunicazione al competente Comune entro trenta giorni dal verificarsi della variazione, chiedendo l'aggiornamento dell'autorizzazione. A tali fini, il Comune procede alle necessarie verifiche con le stesse modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione stessa.

CAPO II  
PRINCIPI GENERALI PER  
L'ACCREDITAMENTO

## Art. 7

**Accreditamento di strutture e servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi**

1. Si definisce accreditamento il provvedimento mediante il quale viene riconosciuta l'idoneità, ai soggetti già autorizzati al funzionamento ai sensi della presente legge, ad essere fornitori di enti pubblici. L'accREDITAMENTO è riconosciuto a seguito di specifico procedimento valutativo teso all'accertamento del possesso di ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, nonché alla verifica della compatibilità con la programmazione regionale e locale, correlata al fabbisogno territoriale e nel limite delle risorse finanziarie all'uopo previste.
2. Al fine di promuovere lo sviluppo della qualità del sistema integrato di interventi e servizi e di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni erogate, la Regione, con apposito Regolamento, emanato entro un anno dal provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 5, definisce i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'accREDITAMENTO dei soggetti gestori di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, ivi compresi quelli disciplinati dalla L.R. 28 aprile 2000, n. 76, di natura pubblica e privata, operanti in Abruzzo ed autorizzati ai sensi dello stesso art. 5.
3. Le funzioni amministrative in materia di accREDITAMENTO sono attribuite ai Comuni, i quali, ai fini dell'accertamento delle condizioni che danno luogo all'accREDITAMENTO stesso, come definito dal comma 1 del presente articolo, si avvalgono delle Province, che esprimono i propri pareri attraverso l'Organismo tecnico di cui al successivo art. 12.

4. Il Comune è tenuto a trasmettere copia del provvedimento formale di accreditamento alla Provincia territorialmente competente.

#### Art. 8

##### **Procedura di accreditamento**

1. La Giunta regionale, con proprio atto di organizzazione, individua le procedure e le modalità per la richiesta e per il riconoscimento dello status di soggetto accreditato a norma della presente legge.
2. In caso di variazione di uno qualsiasi degli elementi caratterizzanti il servizio o la struttura, il soggetto accreditato è tenuto a darne comunicazione al competente Comune entro trenta giorni dal verificarsi della variazione, chiedendo l'aggiornamento dell'accREDITamento. A tali fini, il Comune procede alle necessarie verifiche con le stesse modalità previste per il rilascio del relativo provvedimento di accREDITamento.
3. L'accREDITamento è condizione necessaria per la partecipazione, secondo la vigente normativa, a procedure di affidamento di servizi sia ad evidenza pubblica sia in forma diretta, ristretta e negoziata, ovvero per la partecipazione ad accordi o contratti di programma.
4. In sede di prima applicazione, e comunque fino a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, per la partecipazione alle procedure di cui al precedente comma 3, è sufficiente il possesso dell'autorizzazione al funzionamento.

#### CAPO III

##### **SUSSISTENZA DEGLI STANDARD**

#### Art. 9

##### **Verifiche periodiche**

1. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività sociali e quelli accreditati sono tenuti, con cadenza biennale, a richiedere al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e

l'accREDITamento la verifica della sussistenza degli standard. Per tale verifica il Comune si avvale delle Province, le quali esercitano tali funzioni attraverso l'Organismo tecnico provinciale, di cui al successivo art. 12.

2. La Giunta regionale, con proprio atto di organizzazione, fissa i termini e le modalità per la disciplina delle verifiche biennali e per la definizione delle relative tasse.
3. Ferme restando le attività ispettive e di vigilanza attribuite da norme statali e regionali ad altri organi, i soggetti autorizzati e quelli accreditati sono tenuti a fornire alle Province territorialmente competenti tutte le informazioni richieste e a consentire le ispezioni e i controlli periodici sulle strutture e sui servizi da parte dell'Organismo tecnico provinciale, nonché da parte di funzionari dell'Azienda U.S.L., comunque disposti.

#### CAPO IV

##### **ANAGRAFE REGIONALE**

#### Art. 10

##### **Anagrafe regionale dei soggetti operanti nei servizi alla persona**

1. Al fine di garantire la trasparenza e la qualità dell'attività svolta dai soggetti gestori, nonché di agevolare i rapporti tra cittadini, strutture e servizi, è istituita, presso la Giunta regionale, Direzione per le Politiche Sociali, l'anagrafe regionale dei soggetti operanti nei servizi alla persona.
2. La Regione assicura il coordinamento, la supervisione e la pubblicazione annuale dell'anagrafe.
3. La Giunta regionale, con proprio atto di organizzazione, emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce termini e modalità per la gestione dell'anagrafe stessa, sia per quanto concerne i rapporti con le Province ed i Comuni, sia per iscrizioni, variazioni e can-

cellazioni, nonché per quanto concerne i requisiti, i percorsi formativi e le procedure per il conseguimento dei rispettivi titoli professionali dei soggetti richiedenti l'iscrizione.

4. L'anagrafe è articolata nei seguenti registri:
  - a) dei soggetti autorizzati all'esercizio di attività sociali;
  - b) dei soggetti accreditati, gestori di strutture e servizi sociali;
  - c) dei direttori e dei coordinatori-responsabili di strutture e servizi;
  - d) degli "ispettori" provinciali preposti alla vigilanza, di cui al successivo art. 14.
5. I registri dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 4 sono organizzati su base provinciale e distinti in "sezioni", rispettivamente per le strutture e per i servizi. Strutture e servizi sono classificati in base alle qualità organizzativo-strutturali possedute, secondo quanto definito con il Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 5.

#### Art. 11

##### **Tenuta dei registri**

1. La tenuta dei registri dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 10 è affidata, per il territorio di competenza, a ciascuna Provincia, che si avvale del proprio Organismo tecnico di cui al successivo art. 12.
2. La tenuta dei registri dei soggetti di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 10 è affidata alla Giunta regionale, Direzione per le Politiche Sociali.

### **TITOLO III VIGILANZA E CONTROLLO SU SERVIZI E STRUTTURE**

#### CAPO I

##### **VIGILANZA E CONTROLLO**

#### Art. 12

##### **Organismo tecnico di vigilanza su servizi e strutture**

1. Ciascuna Provincia, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 3, istituisce, secondo le modalità e i termini stabiliti con atto di organizzazione della Giunta regionale, emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Organismo tecnico.
2. All'Organismo di cui al precedente comma 1 sono attribuite competenze in materia di verifica degli standard per servizi e strutture socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, disciplinati dalla presente legge, ai fini della formulazione del parere per il rilascio, da parte dei comuni, dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento e ai fini del controllo sul mantenimento dello status di soggetto autorizzato e accreditato, nonché ai fini della loro classificazione.
3. Nell'esercizio delle proprie attività, l'Organismo tecnico, ove necessario, può richiedere la collaborazione dei rispettivi Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.S.L. della Regione, comunque competenti in materia sanitaria.

#### Art. 13

##### **Coordinamento dell'attività di vigilanza**

1. La Giunta regionale, Direzione per le Politiche Sociali, mediante il competente Servizio, assicura il coordinamento, la vigilanza e la supervisione dell'attività esercitata dalle Province, attraverso gli Organismi tecnici provinciali, garantendo il raccordo con altri organi e servizi statali e regionali preposti alla vigilanza.
2. La Regione individua ed organizza specifiche azioni formative nei confronti del personale degli Organismi tecnici provinciali.

3. Per garantire una migliore e più incisiva azione nelle attività di competenza regionale di cui al comma 1 e consentire, nei tempi stabiliti, la predisposizione degli atti regolamentari e di organizzazione previsti dalla presente legge e di tutti gli altri provvedimenti inerenti le procedure attuative della stessa, nonché per assicurare la necessaria opera di supporto e di assistenza tecnico-amministrativa agli enti e ai soggetti interessati, la Giunta regionale provvede con effetto immediato all'affidamento di un incarico di dirigente del relativo Servizio. In sede di prima applicazione, si provvede mediante incarico a personale regionale laureato, in possesso di qualifica non inferiore all'ultimo grado della ex carriera direttiva, che abbia effettivamente svolto funzioni riconducibili ad attività in materia di autorizzazioni al funzionamento di soggetti e strutture eroganti servizi alla persona. Tale incarico, con relativo inquadramento giuridico ed economico nella qualifica di dirigente, è attribuito attraverso apposito concorso per titoli di anzianità nelle predette funzioni e di cultura nella specifica materia, integrato da colloquio.

#### Art. 14

##### **Funzione ispettiva**

1. La funzione ispettiva è esercitata dai dipendenti assegnati all'Organismo tecnico addetti alle verifiche. Essi assumono la qualifica di "ispettori" e sono tenuti a segnalare alle competenti autorità eventuali violazioni a rilevanza penale accertate durante l'espletamento dell'attività ispettiva.
2. In sede di prima applicazione, gli Organismi tecnici provinciali possono avvalersi, per le funzioni di cui al precedente comma, previa apposita formazione, di personale già dipendente delle Province stesse o di altro personale comunque messo a disposizione e/o trasferito da Enti locali o dalla Regione.

## CAPO II VIOLAZIONI E SANZIONI

### Art. 15

#### **Violazioni**

1. La gestione di un servizio ovvero di una struttura socio-assistenziale, socio-sanitaria o socio-educativa, priva della necessaria autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 5 della presente legge, configura "abusivo esercizio" ai sensi dell'art. 348 del Codice penale e dà luogo alla immediata cessazione dell'attività.
2. Costituisce causa di revoca ovvero di sospensione della autorizzazione, in relazione alla gravità della violazione, la cui entità è definita dal Regolamento regionale di cui all'art. 5, ogni variazione apportata al servizio o alla struttura che configuri difformità rispetto al contenuto del provvedimento autorizzatorio.
3. I provvedimenti cautelari di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono disposti dal Comune competente, che adotta, nel contempo, tutte le misure necessarie alla tutela degli utenti in carico alle strutture ovvero dei fruitori dei servizi.
4. In caso di sospensione dell'attività, il relativo provvedimento deve indicare gli adempimenti cui ottemperare e la documentazione da produrre per la ripresa della stessa.
5. Qualora il soggetto gestore di un servizio o di una struttura cessi o sospenda un'attività autorizzata ai sensi della presente legge è tenuto a darne comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione sessanta giorni prima della effettiva interruzione.

### Art. 16

#### **Accertamento delle violazioni**

1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni della presente normativa, nonché la notifica dei rispettivi verbali sono di

competenza degli "ispettori" di cui all'art. 14, ferme restando le attività ispettive e di vigilanza disposte direttamente dal competente Servizio della Direzione per le Politiche Sociali della Giunta regionale, nonché quelle attribuite da norme statali e regionali ad altri organi, secondo le procedure previste dagli articoli 2, 3 e 4 della L.R. 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il processo verbale di accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge va redatto in quattro copie, delle quali una è rilasciata al trasgressore, una inviata alla Azienda U.S.L. territorialmente competente, una al Sindaco del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione ed una all'Organismo tecnico provinciale di riferimento.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco competente scritti difensivi e documenti, nonché la richiesta di essere sentiti.
4. Le Province, attraverso i propri Organismi tecnici di cui all'art. 12, sono tenute a trasmettere semestralmente alla Giunta regionale i dati relativi alle sanzioni comminate e all'esito delle stesse.

#### Art. 17

##### **Sanzioni pecuniarie**

1. Le violazioni previste dall'art. 15 comportano, oltre al sistema sanzionatorio già prefigurato dall'articolo stesso, l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) da € 2.000,00 ad € 12.000,00, in caso di "abusivo esercizio" previsto al comma 1 dello stesso art. 15;

- b) da € 1.500,00 ad € 9.000,00, in caso di revoca dell'autorizzazione al funzionamento;
- c) da € 1.000,00 ad € 6.000,00, in caso di sospensione dell'autorizzazione al funzionamento.

2. Qualora nell'arco degli ultimi cinque anni una medesima violazione sia reiterata, la sanzione amministrativa prevista per la relativa fattispecie va applicata in misura pari al triplo del massimo ed il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione ne deve disporre l'immediata revoca.

#### Art. 18

##### **Pagamento delle sanzioni pecuniarie**

1. Il pagamento dell'ammenda in misura ridotta, previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e successive modificazioni ed integrazioni, va effettuato alla Tesoreria della Provincia territorialmente competente con le modalità dalla stessa stabilite.
2. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, secondo le modalità e nel termine previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, la Provincia competente, attraverso il proprio Organismo tecnico, deve presentare un rapporto, completo del processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Sindaco del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.
3. Il Sindaco, acquisito il rapporto, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli eventuali scritti difensivi e sentiti, ove lo abbiano richiesto, gli interessati, nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del rapporto, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, al contravventore e alle persone che

ne sono obbligate in solido. Qualora ritenga infondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente alla Provincia che ha inviato il rapporto.

4. L'ordinanza-ingiunzione è notificata entro novanta o trecentosessanta giorni dalla sua emanazione, rispettivamente ai residenti nel territorio della Repubblica o all'estero, con le modalità indicate dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il pagamento della somma determinata ai sensi del comma 3 deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione, con le modalità previste nel comma 1.
6. Il Tesoriere della Provincia che ha ricevuto il pagamento è tenuto a darne comunicazione, entro il successivo trentesimo giorno, al Sindaco che ha emesso l'ordinanza e alla Provincia che ha formulato il rapporto.
7. Il termine per il pagamento è di giorni sessanta se il soggetto tenuto al pagamento è residente all'estero.

## **TITOLO IV PROVVIDENZE REGIONALI**

### **CAPO I FINANZIAMENTI**

#### **Art. 19**

#### **Destinatari e forme di finanziamento**

1. Al fine di favorire il miglioramento della qualità dei servizi erogati ed agevolare i processi di adeguamento delle strutture residenziali socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative agli standard definiti ai sensi della presente legge, la Regione Abruzzo concede ai soggetti titolari delle prescritte autorizzazioni al funzionamento contributi economici per interventi di ristrutturazione,

ammodernamento, ampliamento e completamento degli immobili nei quali è svolta l'attività.

2. Le provvidenze regionali sono concesse soltanto ai soggetti che siano in possesso di regolare approvazione dell'iniziativa progettuale di adeguamento da parte della Provincia territorialmente competente, mediante il proprio Organismo tecnico di cui all'art. 12, e che dimostrino il conseguimento di un effettivo miglioramento dei servizi erogati, mediante un processo di ristrutturazione dell'intera attività aziendale, ivi compresi gli aspetti organizzativi, da realizzare al massimo entro due anni.
3. Possono accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge anche i soggetti, pubblici e privati, che intendono attivare nuovi servizi residenziali socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi in zone riconosciute carenti, subordinatamente ad esplicita dichiarazione di accoglibilità della iniziativa da parte della Regione Abruzzo, su conforme parere dell'Azienda U.S.L. e della Provincia territorialmente competenti.
4. Il contributo regionale, erogabile in forma attualizzata, consiste nell'abbattimento totale degli interessi passivi dovuti all'istituto di credito finanziante, per la durata massima di anni dieci, a fronte di linee di credito attivate con l'Istituto della Cassa Depositi e Prestiti ovvero con altri Istituti Finanziari.

#### **Art. 20**

#### **Criteri di finanziamento**

1. Per beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente legge il soggetto richiedente deve fornire ampia dimostrazione della propria capacità reddituale e patrimoniale per fronteggiare gli oneri di restituzione delle quote di prestito concesso ed assicurare le necessarie fidejussioni e le garanzie reali.
2. Il finanziamento è erogato in unica soluzione ed è garantito, da parte del beneficiario,



- con apposita fideiussione svincolabile ad avvenuto collaudo finale delle opere oggetto dell'investimento.
3. In relazione alla spesa ritenuta ammissibile, sono finanziabili i progetti di investimento di importo massimo pari ad € 1.000.000,00, anche cumulativamente rispetto alle varie tipologie di intervento, per ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e completamento, nelle seguenti misure:
    - a) fino al 100% dell'importo, per gli Enti pubblici;
    - b) fino al 70% dell'importo, per i soggetti privati.
  4. Gli interventi ammissibili a finanziamento non possono superare i seguenti massimali di costo:
    - a) ristrutturazione/ammodernamento: 400 euro/mq;
    - b) ampliamento/costruzione: 600 euro/mq.
  5. La superficie di riferimento per il calcolo dei predetti massimali di costo è rappresentata dalla superficie coperta netta calpestabile dell'intero immobile, destinata all'esercizio proprio dell'attività svolta, con esclusione di eventuali tettoie, pensiline, parcheggi, cabine elettriche, locali alloggiamento impianti e servizi, ecc.
  6. Sono ritenute ammissibili e finanziabili le seguenti spese:
    1. costi per la costruzione di nuovi edifici, ristrutturazione, ammodernamento e/o ampliamento di immobili preesistenti, comprensivi di accessori e servizi generali (riscaldamento, impianto idrico, elettrico, di condizionamento, ascensori e montalettighe, ecc), come risultanti da computo metrico redatto, sulla base dell'ultimo prezziario regionale, dal direttore dei lavori, nei limiti previsti nel

- comma 4; è da intendersi comunque escluso il valore dell'area di intervento;
2. oneri per la sicurezza di cantiere previsti dalla vigente normativa, da indicare nel quadro economico dell'intervento.
  7. La quota capitale del finanziamento è rimborsata dal beneficiario direttamente all'istituto di credito finanziante, in rate semestrali posticipate, a partire dal dodicesimo mese successivo all'erogazione del contributo.

#### Art. 21

#### **Modalità di erogazione del finanziamento**

1. Gli interventi di cui all'art. 19 sono finanziati attraverso la F.I.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale Abruzzese), che stipula apposita Convenzione con gli Istituti di Credito per la concessione a favore dei richiedenti di mutui decennali a tasso fisso.
2. La Giunta regionale, con apposita Convenzione, da stipulare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, demanda alla suddetta F.I.R.A. S.p.A. l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili per l'ammissione ai benefici previsti dalle presenti disposizioni.
3. Per tali finalità, è istituita presso la F.I.R.A. S.p.A. una Commissione presieduta dal Direttore regionale della Direzione per le Politiche Sociali, o suo delegato, con compiti di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività istruttoria relativa alle istanze presentate, e composta da due membri in rappresentanza della F.I.R.A. S.p.A. e due Funzionari del competente Servizio regionale.
4. Con provvedimento della Giunta regionale, emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per accedere ai predetti finanziamenti, riferiti in particolare a:

- a) modalità e contenuti della richiesta di agevolazione, da presentare alla F.I.R.A. (schema tipo di domanda);
  - b) schema tipo di convenzione tra F.I.R.A. e Istituti di Credito;
  - c) criteri e modalità per la verifica delle richieste e per l'ammissione ai benefici;
  - d) priorità della localizzazione degli interventi ricadenti in zone riconosciute carenti di strutture residenziali socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative;
  - e) verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri e della regolarità contributiva da parte delle imprese esecutrici delle opere ammesse a finanziamento.
5. La data di presentazione delle istanze è annualmente fissata con provvedimento della Giunta regionale.

## CAPO II INVESTIMENTI

### Art. 22

#### **Realizzazione degli investimenti**

1. I progetti finanziati con le provvidenze di cui alla presente legge devono essere totalmente realizzati entro ventiquattro mesi dalla data della comunicazione ufficiale di ammissione a finanziamento.
2. La completa realizzazione degli investimenti è dimostrata:
  - a) dall'avvenuto pagamento di tutte le spese ammissibili, debitamente documentate con le relative fatture e/o ricevute regolarmente quietanzate;
  - b) dallo "stato finale" e dal "certificato di regolare esecuzione" delle opere programmate, debitamente approvati, nonché dal certificato di collaudo delle opere stesse;

- c) dalla certificazione, rilasciata dalla Provincia, attraverso il proprio Organismo tecnico di cui all'art. 12, attestante la conformità con il progetto inizialmente approvato.

## CAPO III RISORSE FINANZIARIE

### Art. 23

#### **Norma finanziaria**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ivi compresa la quota da corrispondere alla F.I.R.A. S.p.A. per le attività previste nella Convenzione di cui all'art. 21, valutato complessivamente per il corrente esercizio finanziario in € 200,00 (duecento/00), si provvede con l'iscrizione dello stanziamento, per competenza e cassa, della corrispondente somma sul pertinente capitolo di spesa 72305 del bilancio regionale 2004, nell'ambito della UPB 13 02 003, denominato "Contributi ai titolari di residenze socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative per adeguamento agli standard strutturali".
2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2004 sono apportate le seguenti variazioni:
  - Cap. 71520 – UPB 13.01.003, denominato "Fondo sociale regionale per l'espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale – L.R. 17.12.1996, n. 135 e L.R. 27.3.1998, n. 22", in diminuzione per l'importo di euro 200,00;
  - Cap. 71555 di nuova istituzione ed iscrizione – UPB 13.01.005 denominato "Contributi ai titolari di residenze socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative per adeguamento agli standard strutturali" in aumento per l'importo di € 200,00.

3. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento è determinato con legge di bilancio ed è iscritto sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci.

## TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

### CAPO I NORME TRANSITORIE

#### Art. 24

#### **Termini per l'adeguamento agli standard**

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul *BURA* del Regolamento di cui all'art. 5, riguardante la definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi, i soggetti gestori di servizi e strutture a carattere socio-assistenziale, socio-sanitario o socio-educativo già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad inoltrare, ai fini della protrazione delle relative attività, al Comune competente apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, tendente ad ottenere il rilascio e/o il rinnovo dell'autorizzazione definitiva all'esercizio.
2. I soggetti gestori di strutture residenziali e semiresidenziali già operanti alla data di pubblicazione del D.M. 308/2001, ai fini del conseguimento della prescritta autorizzazione comunale al funzionamento prevista dall'art. 5, devono procedere all'adeguamento agli standard strutturali, tecnologici ed organizzativi stabiliti dalla Regione Abruzzo nel termine perentorio di cinque anni dalla data di pubblicazione del relativo Regolamento regionale di cui al comma 2 del medesimo art. 5, nel rispetto del "cronoprogramma di adeguamento" approvato dalla competente Provincia, attraverso il proprio Organismo tecnico di cui all'art. 12.
3. Le strutture attivate successivamente alla entrata in vigore del D.M. 308/2001, ed autorizzate in via provvisoria, ai fini del conseguimento della prescritta autorizzazione comunale al funzionamento prevista dall'art. 5, devono procedere all'adeguamento strutturale e tecnologico entro tre anni e a quello organizzativo entro cinque anni a far data dalla pubblicazione del relativo Regolamento regionale di cui al comma 2 del medesimo art. 5, nel rispetto del "cronoprogramma di adeguamento" approvato dalla competente Provincia, attraverso il proprio Organismo tecnico di cui all'art. 12.
4. I soggetti gestori di servizi alla persona operanti sul territorio, già attivati ed autorizzati in via provvisoria, ai fini del conseguimento della prescritta autorizzazione comunale al funzionamento prevista dall'art. 5, sono tenuti ad adeguarsi nei modi e nei termini stabiliti con il predetto Regolamento regionale.
5. I servizi e le strutture disciplinati dalla L.R. 28 aprile 2000, n. 76, e dalle relative "Direttive generali di attuazione" sono tenuti al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo e, inoltre, a procedere all'adeguamento strutturale, tecnologico ed organizzativo nel termine stabilito dal comma 2 del presente articolo.
6. Il mancato adeguamento entro i termini previsti nei precedenti commi comporta la revoca delle autorizzazioni in atto.
7. Le strutture residenziali, già operanti alla data di entrata in vigore del D.M. 308/2001, con capacità ricettiva superiore a quella fissata dal Regolamento regionale di cui al comma 2 dell'art. 5, non possono in alcun caso aumentare tale capacità ricettiva.
8. Il "cronoprogramma di adeguamento", riferito alle strutture di cui al precedente comma 7, deve in ogni caso prevedere la

rimodulazione delle attività e la loro strutturazione in "dipartimenti" funzionalmente autonomi e diversificati per tipologia di prestazioni erogate (socio-assistenziale, socio-sanitaria e a prevalente valenza sanitaria), fatta salva comunque la possibilità di destinare l'eventuale eccedenza ricettiva, rispetto agli standard, all'attivazione di strutture semiresidenziali e connessi servizi territoriali.

9. Il cronoprogramma di cui al precedente comma 8, preliminarmente valutato dall'Organismo tecnico provinciale, è soggetto ad esplicita approvazione da parte della Giunta regionale.

## CAPO II NORME FINALI

### Art. 25 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, riguardo alle violazioni e alle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre disposizioni statali e regionali in materia.
2. In materia di servizi educativi per la prima infanzia, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e laddove non risultino in contrasto con la stessa, si applicano le norme della L.R. 28 aprile 2000, n. 76.

### Art. 26 Abrogazioni

1. Nella materia disciplinata dalla presente legge, a far data dalla entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 5, sono espressamente abrogate le seguenti leggi:
  - a) L.R. 16 settembre 1982, n. 75 (Interventi promozionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi socio-

assistenziali a favore delle persone anziane), limitatamente agli articoli 7, 10 e 11;

- b) L.R. 14 maggio 1985, n. 39 (Interventi promozionali per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane prive di autosufficienza), limitatamente agli articoli 1 e 2;
  - c) L.R. 14 febbraio 1989, n. 15 (Norme per l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore di minori), limitatamente agli articoli 11, 13, 14, 15, 16 e 17;
  - d) L.R. 28 aprile 2000, n. 76, limitatamente all'art. 9.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono, inoltre, abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili.

### Art. 27

#### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 gennaio 2005

IL PRESIDENTE  
PACE

---

ATTI

---

DECRETI

*Presidente della Giunta Regionale*

DECRETO 13.12.2004, n. 194:

**Approvazione dell'Accordo di programma con la Provincia di Pescara, il Comune di Cepagatti e la S.C. a.r.l. "La Valle della Pescara" per la variazione di destinazione d'uso di alcuni locali all'interno del Centro Agroalimentare "La Valle della Pescara".**

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DECRETA

Di approvare l'Accordo di Programma tra la Regione Abruzzo, la Provincia di Pescara, il Comune di Cepagatti, la S.C. a r.l. "La Valle della Pescara" per la realizzazione delle varia-

zioni di destinazione d'uso di alcuni locali all'interno del centro Agroalimentare senza variazioni di sagome, aumenti di superfici coperte e modifiche di indici urbanistici.

In conseguenza di tale Accordo unanime sono autorizzati i lavori di realizzazione della suddetta variazione;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione* a norma dell'art. 34, quarto comma D.lgs n. 267/2000.

L'Aquila li 13.12.2004

IL PRESIDENTE  
**On. Giovanni Pace**

*Segue Allegato*

Il presente atto, composto di  
n. ....2 fogli e di n. 2..... fac-  
ciate, è conforme all'originale.  
Il

**ART. 11 LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N.41 -  
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEI MERCATI  
AGRO-ALIMENTARI ALL'INGROSSO.  
CENTRO AGRO-ALIMENTARE LA VALLE DELLA PESCARA SCRL**

**ACCORDO DI PROGRAMMA  
(ai sensi dell'art.27 L.8/06/1990 n.142 e successive modificazioni)**

PREMESSO

- 1) che la realizzazione del Mercato Agroalimentare all'ingrosso è stata inserita in un programma approvato dal Consiglio Regionale, con delibera n°60/8 del 22/12/1987, pubblicata sul B.U.R.A. n°5 straordinario dell'11/04/1988, programma nel quale il Mercato è stato definito di interesse nazionale, individuandone l'ubicazione nell'area metropolitana Pescara-Chieti;
- 2) che il preliminare del Piano Territoriale Provinciale di Pescara, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°290 del 29/07/87, prevede in tenimento di Cepagatti destinazione varie di interesse sopracomunale, tra cui il "Mercato ortofrutticolo e strutture per attività di servizio";
- 3) che la Giunta Regionale, con delibera n°4700 del 18/07/1990, resa esecutiva dalla commissione di controllo con provvedimento n°5484/5855 del 24/07/1990, ha espresso parere favorevole alla localizzazione dell'opera nel Comune di Cepagatti, frazione Villanova;
- 4) che, con Decreto del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato del 10/02/1994, la società Consortile a r.l. "Centro Agroalimentare la Valle della Pescara" ha beneficiato delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 28/02/1986 n°41;
- 5) che la società consortile "C.A. la Valle della Pescara" ha provveduto a redigere il progetto dell'opera prevedendone la realizzazione su area sita in Cepagatti, frazione Villanova, località Buccieri, che nel vigente strumento urbanistico, in forza dell'Accordo di Programma del 14/09/1993, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°1142 del 15/09/1993, pubblicato sul B.U.R.A. n°14 speciale del 12/10/93, risulta zona per la realizzazione di un mercato agroalimentare all'ingrosso e strutture per attività di servizio e complementari;
- 6) che la Società Consortile a.r.l. "Centro A. La Valle della Pescara", con bando di gara (predisposto sulla base di quello approvato dal M.I.C.A. con decreto del 15/04/1992), pubblicato alla Gazzetta Ufficiale dalla Repubblica Italiana n°186 del 10/08/93 ha indetto, attenendosi al disposto del paragrafo 5 della delibera CIPE 31 gennaio 1992, una licitazione privata per l'aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione, in territorio del comune di Cepagatti (PE), frazione Villanova, località Buccieri, del mercato Agroalimentare all'ingrosso;
- 7) che le opere in forza della gara esperita sono state affidate al raggruppamento di imprese Orion, Romagnoli, Guerrato che, a mezzo di atto per notar Giovanni Varchetta n°55576/7636 del 21/11/94, hanno costituito una Società Consortile a Responsabilità limitata, denominata "Buccieri S.c.a.r.l.";
- 8) che i lavori oggetto dell'appalto hanno avuto termine il 26/07/2000;
- 9) che il Comune di Cepagatti ha rilasciato in data 07/02/2002 il certificato di agibilità;
- 10) che l'Amministrazione della Valle della Pescara deve procedere alla variazione di destinazione d'uso di alcuni locali all'interno del Centro Agroalimentare;
- 11) ritenuto che lo strumento più idoneo per la definizione delle variazioni di cui sopra, sia costituito dall'Accordo di Programma di cui all'art.24 L.142/90 e successive modificazioni, cui la presente conferenza di servizi è prodromica;

12) che l'accordo, qualora adottato con Decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti di cui all'art. 81, D.P.R. 24/07/1977, n°616, determinando l'eventuale e conseguente variazione della destinazione d'uso;

13) che in data 6 aprile 2004 è stata indetta apposita riunione delle Amministrazioni interessate ai fini della conclusione dell'Accordo di Programma ;

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno duemilaquattro il giorno tredici di aprile, presso la sede della Società Consortile a.r.l. "La Valle della Pescara", in Cepagatti, e sotto la presidenza del Sig. Giovanni Peroni Presidente della summenzionata società, si sono riuniti i rappresentanti delle Amministrazioni sotto elencate nelle persone a fianco di ciascuna indicate:

- Presidente della Regione Abruzzo Rag. Antonio Prospero con delega;
- Presidente della Provincia di Pescara Arch. Carlo Di Gregorio con delega;
- Sindaco Comune di Cepagatti Sig. Michele Cantò;

Il Presidente Giovanni Peroni illustra i motivi che hanno portato alla richiesta di variazione di destinazione d'uso dei locali oggetto dell'odierna Conferenza di Servizi, fornendo ai richiedenti i necessari chiarimenti e precisando che tali variazioni di destinazione d'uso non prevedono la modifica delle sagome dei fabbricati né degli indici urbanistici.

Dopo ampia discussione il Presidente chiama i rappresentanti delle Amministrazioni presenti ad esprimersi, per quanto di competenza, sulle variazioni di destinazione d'uso richieste, ai fini dell'acquisizione dei consensi di cui all'art. 14 della L.241/90 e all'art.27 della L. 142/90:

- 1) Rag. Antonio Prospero nella sua qualità di delegato della Regione Abruzzo, esprime l'assenso della predetta Amministrazione;
- 2) Arch. Carlo Di Gregorio nella sua qualità di delegato della Provincia di Pescara, rispetto a quanto proposto dalla Valle della Pescara, tenuto conto che nel merito di quanto a margine specificato e che le competenze Provinciali si limitano alla verifica di compatibilità con il Piano Territoriale di coordinamento Provinciale, esprime parere di non contrasto con le previsioni del Piano Territoriale approvato con delibera di C.P. n° 78 del 25/05/2001;
- 3) Rag. Michele Cantò nella sua qualità di Sindaco del Comune di Cepagatti, esprime l'assenso della predetta Amministrazione, riservandosi di provvedere ai successivi adempimenti amministrativi da parte dell'Ente rappresentato.

Conseguentemente si intende raggiunto il consenso unanime delle Amministrazioni rappresentate per la conclusione dell'Accordo di Programma di cui all'art.27 della L. 142/90, per la variazione di destinazione d'uso dei locali richiesta.

Il presente accordo, da approvarsi con atto formale del Presidente della Giunta Regionale verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 27 della L.8/06/1990 n.142.

Letto, confermato e sottoscritto.

REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA DI PESCARA

COMUNE DI CEPAGATTI

Presidente S.C. a r.l. "La Valle della Pescara"

## PARTE III

## AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
DI CHIETI  
SETTORE V - SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE  
TERRITORIALI

**Determina n. 52 del 4.11.2004 esecutiva a termini di legge. Acque Minerali - Autorizzazione al permesso di ricerca di acque minerali in agro del Comune di Fara San Martino (CH), in favore della Soc. Acquadea s.r.l. – Amministratore Unico Dr. Ferdinando Lannutti – con sede a Lanciano (CH) in Via Colalè n. 7.**

IL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE

*Omissis*

DETERMINA

Che al sig. Ferdinando Lannutti, in qualità di Amministratore Unico della Soc. ACQUADEA s.r.l. con sede legale a Lanciano in Via Colalè n. 7, venga accordato il permesso di ricerca di acque minerali in agro del Comune di Fara S. Martino (CH) su di una estensione di Ha 4,91 per la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data della presente Determina Dirigenziale.

Art. 1

La zona di terreno, avente l'estensione di Ha 4,91 entro la quale il permissionario potrà svolgere la ricerca, è perimetrata con linea rossa continua sul piano topografico alla scala 1:25.000, allegato al presente provvedimento e dovrà, nel contempo, formare parte integrante della presente Determina inerente la ricerca.

Art. 2

Il permissionario è tenuto:

1. ad iniziare l'attività di ricerca entro due mesi dalla data di notifica della presente Determina;
2. ad osservare quanto dettato dall'art. 16 della L.R. 10.07.2002 n. 15;
3. ad attenersi, nell'esercizio del permesso, alle prescrizioni impartite dalla Amministrazione Provinciale di Chieti ai fini del controllo delle attività e della regolare esecuzione delle ricerche, nonché ai fini di tutela di vincoli pubblicitici preesistenti od insorgenti;
4. a tener conto delle eventuali esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del piano di tutela, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 11.05.1999 n. 152;
5. a non eseguire lavori di coltivazione, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 29.07.1927 n. 1443;
6. a risarcire gli eventuali danni causati dai lavori di ricerca, ai sensi dell'art. 10 del citato R.D.;
7. a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nella ricerca;
8. a corrispondere alla Regione Abruzzo, a decorrere dalla data del rilascio della presente Determina, il diritto proporzionale annuo anticipato di €. 51,65 (euro cinquantuno/65), pari ad €. 10,33 per ettaro o frazione di ettaro ai sensi della L.R. 10.07.2002 n. 15, da versare su c/c postale 00208678, intestato a: "Regione Abruzzo -Entrate Regionale - 67100 L'Aquila" e con la seguente causale:  
"Permesso di ricerca acqua minerale";
9. a corrispondere alla Regione Abruzzo, "una tantum", la somma di €. 51,65 (euro cinquantuno/65), pari al 100% del diritto proporzionale, quale tassa di concessione regionale per il rilascio del permesso di ricerca medesimo di cui alla L.R. 28.02.1980 n.



13 modificata dalla L.R. 18.08.1983 n. 55, da versare sul c/c postale n. 10467678 intestato a: "Regione Abruzzo - Imposte Regionali Concessioni Statali - 67100 L'Aquila";

10. a far pervenire copia dei relativi attestati di versamento sia al Servizio Attività Estrattive e Minerarie della Regione Abruzzo sia al Servizio Attività Tecniche Territoriali della Provincia di Chieti.

Art. 3

Nel caso che i possessori dei fondi si opponessero ai lavori di ricerca, il titolare del permesso ne dà immediata comunicazione al Servizio Attività Estrattive e Minerarie della Regione Abruzzo.

Art. 4

Il permesso è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Art. 5

La presente Determina sarà inviata, oltre che al *B.U.R.A.* per la pubblicazione, anche al Servizio Attività Estrattive e Minerarie della Regione Abruzzo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**F.to Riccardo De Luca**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**F.to Ing. Carlo Cristini**

---

CITTA' DI MONTESILVANO (PE)

**Avviso di deposito relativo all'adozione di variante al PRG relativo all'accordo di programma con la Ditta ALET srl. Delibera di C.C. n. 57 del 07/05/2004.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V°

Vista la delibera consiliare n. 57 del 07/05/2004, esecutiva, relativa a:

“ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA DITTA ALET srl –DETERMINAZIONI”.

RENDE NOTO

che, ai sensi dell'art. 10 della L.U.R. 18/'83 e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di pubblicazione del presente *BURA* e per quarantacinque giorni consecutivi, sono depositati presso la Segreteria Generale, a libera visione del pubblico, la delibera consiliare n. 57 del 07/05/2004, esecutiva, ed i progetti relativa a: “Accordo di programma con la Ditta ALET srl –Determinazioni”.

Entro il termine del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni.

Le osservazione presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili .

Dalla Residenza Municipale

SETTORE V  
IL DIRIGENTE  
**Arch. Ronaldo Canale**

---

CITTA' DI MONTESILVANO (PE)

**Deliberazione di C.C. n. 81 del 7.09.2004 concernente le modifiche apportate al vigente Statuto Comunale .**

**MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO COMUNALE DI MONTESILVANO (PE)**

**(Approvate con delibera consiliare n. 81 del 7/09/2004)**

Sono apportate le seguenti modifiche al vigente Statuto Comunale, pubblicato sul *B.U.R.A.* del 6.2.1992 ed approvato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 71 del 02.08.1991, n. 95 del 17.10.1991, n. 133 del 3.12.1993, n. 47 del 3.05.1999, n. 60 del 30.06.2000, n. 23 del 28.03.2003 e n. 43 del 28.04.2004, esecutive ai sensi di legge, l'art. 33 “Commissioni Consilia-

ri" del vigente Statuto comunale è sostituito come segue:

### Art. 33

#### COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno: ciascun componente ha voto plurimo in relazione alla composizione numerica del gruppo di appartenenza; sono permanenti:

- I - Affari istituzionali, amministrativi, generali, personale, decentramento.
- II - Bilancio, finanze, programmazione.
- III - Urbanistica ed assetto territorio.
- IV - LL. e SS.PP., ecologia.
- V - Commercio, Sport, Turismo, Artigianato, Industria e Agricoltura.
- VI - Sanità, Servizi Sociali, Cultura e Pubblica Istruzione.
- VII - Commissione di vigilanza sull'attuazione delle linee programmatiche di governo: con compiti di verifica della corrispondenza dell'attività amministrativa alle linee generali approvate dal Consiglio.
- VIII - Commissione di garanzia: istituita ai sensi del comma 1, dell'art. 44 del T.U.E.L., con compiti di garantire alle minoranze il controllo circa il puntuale rispetto, da parte della maggioranza, dello Statuto comunale.

2. Esse rendono pareri obbligatori sugli atti di Consiglio. Per gli atti della Giunta che sono attuazione di atti fondamentali di cui al punto M) dell'art. 32 della L. 142/90, le commissioni ricevono tutte le documentazioni al fine di verificare la rispondenza degli atti medesimi ai principi di cui all'art. 36 del

presente Statuto, nonché alle direttive della delibera fondamentale.

- 3. Sono speciali le commissioni per compiti, fini e periodi più specifici, costituite volta per volta dal Consiglio comunale.
- 4. Apposito regolamento determinerà le funzioni ed i poteri delle commissioni e ne disciplinerà l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
- 5. Il Presidente insedia immediatamente le suindicate commissioni consiliari.
- 6. I consiglieri comunali possono partecipare alle commissioni di cui non fanno parte senza diritto di voto.
- 7. Nei casi contemplati dal regolamento le commissioni possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati, e documentazioni utili all'attività consiliare, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati."

---

#### CITTA' DI PENNE (PE)

#### **Avviso di deposito variante al P.R.G.**

Variante al Piano Regolatore Generale

#### **AVVISO DI DEPOSITO**

Il Dirigente del Settore Tecnico -Manutentivo

Vista la deliberazione consiliare n. 14 in data 29 ottobre 2004, mediante la quale è stata adottata la variante parziale del Piano Regolatore Generale vigente presso il Comune di Penne;

Visto l'art. 10, comma 1, della Legge Regionale 12 aprile 1983, n. 18 nel testo in vigore;

#### **RENDE NOTO**

che a partire dal giorno 2004 e per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, vale a dire fino al 2005, sono depositati presso la Segreteria Comunale e presso il Settore Tecnico - Servizio Urbanistico del Comune di Penne, a

libera visione dei cittadini, gli atti tecnici relativi alla variante parziale del Piano Regolatore Generale.

Entro il termine del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al Piano; le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.

Dalla Residenza Municipale, li

IL DIRIGENTE SETTORE  
TECNICO MANUTENTIVO  
**Ing. Piero Antonacci**

---

COMUNE DI ARI (CH)

**Espropriazione di pubblica utilità lavori di realizzazione, infrastrutture di arredo urbano e verde attrezzato nelle vicinanze della scuola materna ed elementare.**

Estratto decreto di esproprio

Ai sensi e per gli effetti di legge, si rende noto che il Responsabile del Servizio con decreto n. 5385 del 16.12.2004 ha pronunciato nei confronti del Sig. Franchi Rocco residente ad Ari ed in favore del Comune di Ari, espropriazione del terreno sito in Ari e distinto in catasto al fg. 7 p.lla 4142 per mq. 1.150, con indennità pari ad Euro 12.730,32 lordi per la realizzazione di infrastrutture di arredo urbano e verde attrezzato nelle vicinanze della scuola materna ed elementare.

Ari, li 16 dicembre 2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Fausto Giampietro**

---

COMUNE DI CARPINETO  
DELLA NORA (PE)

**Deliberazione di C.C. n. 25 del 25.11.2004. Sportello Unico Attività Produttive.**

**five. Proposta di variante al PRG per costruzione ristorante tipico in c.da Piano Colle.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la ditta Rosini Virginia con sede in Carpineto della Nora, C.da Piano Colle n. 7, in data 10.03.2004, prot. n. 3527 avanzava al S.U.A.P. - Sportello Unico per le Attività Produttive dell' Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescara, una specifica richiesta tendente ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione di un ristorante tipico in Carpineto della Nora C.da Piano Colle;

Visto l'art. 5 del D.P.R. n. 447 del 20.10.1998 e s.m.i.;

AVVISA

che con delibera consiliare n. 25 del 25.11.2004, esecutiva, è stata approvata la variante al P.R.G. del Comune di Carpineto della Nora così come proposta dal SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescara -inerente l'iniziativa presentata dalla ditta Rosini Virginia per la costruzione di un ristorante tipico in Carpineto della Nora, C.da Piano Colle.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Geom. Mosca Domenico**

---

COMUNE DI COLLECORVINO (PE)

**Avviso di deposito della deliberazione di C.C. n. 52 del 30.11.2004.**

Il Responsabile del Settore Terzo - Tecnico - del Comune intestato, ai sensi e per gli effetti dell' art. 10 della L.R. n. 18/83, nel testo in vigore,

RENDE NOTO

che presso la Segreteria Comunale del Comune di Collecervino è depositato, a libera visione del pubblico, per quarantacinque giorni interi e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*, la "DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 52 del 30.11.2004" avente per oggetto: "Variante all'art. 34 delle N.T.A. del vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/83 e successive modifiche ed integrazioni".

Entro il termine del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni.

Dalla residenza municipale, li 09.12.2004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
TERZO – TECNICO  
**Dott. Ing. Giustino Di Giacomo**

---

COMUNE DI ISOLA DEL  
GRAN SASSO (TE)

**Realizzazione sentieri pedonali con recupero ex scuola di Casale S. Nicola ed ex camping in S. Pietro. Decreto di esproprio.**

**DECRETO DI INDENNITA' DEFINITIVA**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Visto il D.P.R. 8.6.2001, n. 327 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

Visto il D.P.R. 6.6.2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale 147 del 12.8.1998 con la quale è stato approvato il progetto per la realizzazione di sentieri pedonali con recupero ex scuola Casale S.Nicola ed ex camping di San Pietro -e veniva disposta la procedura espropriativa;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 6.8.2001 con la quale si disponeva, la protrazione per ulteriori due anni dell'occupazione temporanea e d'urgenza delle aree soggette al procedimento espropriativo;

Visto il decreto di occupazione temporanea e di urgenza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 6303 del 17.8.1998 con il quale si disponeva l'immissione in possesso delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori ed il rilievo lo stato di consistenza;

Visto il decreto prot. n. 9378 del 15.10.1999 con il quale è stata determinata la misura dell'indennità di espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, relativo alla realizzazione dei lavori sopra detti, pubblicato per estratto nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e nel Foglio degli Annunzi Legali della provincia di Teramo;

Considerato che non si è verificata alcuna scadenza dei termini relativi ai lavori e alla espropriazione;

Viste le determinazioni del responsabile del servizio con le quali sono state liquidate tutte le indennità di espropriazione;

DECRETA

Art. 1

-In favore del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, con sede in Piazza Contea di Pagliara, codice fiscale 80003790674, l'espropriazione degli immobili di seguito descritti, necessari per la realizzazione di sentieri pedonali con recupero ex scuola Casale S.Nicola ed ex camping di San Pietro:

1. **Mattucci Carolina**, nata a Isola del Gran Sasso il 1/4/1911, c.f. MTTCLN11D41E343A, terreno riportato in Catasto Terreni del Comune di Isola del Gran Sasso, Foglio n. 32, particella n. 871 di

- mq. 120 e n. 1147 di mq. 12, proprietaria, per una indennità di € 748,86;
2. **Mattucci Carolina**, nata a Isola del Gran Sasso il 1/4/1911, c.f. MTTCLN11D41E343A, proprietaria per 4/8; **Mattucci Corrado**, nato a Isola del Gran Sasso il 18/2/1927, c.f. MTTCRD27B18E3430, proprietario per 1/8; **Mattucci Giuseppe**, nato a Isola del Gran Sasso il 2/4/1933, c.f. MTTGPP33D02E343P, proprietario per 1/8; **Mattucci Nicola**, nato a Isola del Gran Sasso, il 15/8/1949, c.f. MTTNCL49M15E343W proprietario per 1/8; **Mattucci Paolo**, nato a Isola del Gran Sasso il 13/02/1924, c.f. MTTPLA24B13E343F, proprietario per 1/8; terreno riportato in Catasto Terreni del Comune di Isola del Gran Sasso, Foglio n. 32, particelle n. 1145 di mq.70 e n.1144 di mq. 1720, n. 1208 di mq. 30 e n. 869 di mq. 110, per una indennità complessiva di € 913,71;
  3. **Mattucci Giuseppe**, nato a Isola del Gran Sasso il 2/4/1933, c.f. MTTGPP33D02E343P, terreno riportato in Catasto Terreni del Comune di Isola del Gran Sasso, Foglio n. 32, particelle n. 64 di mq. 2300 e n. 1235 di mq. 75 per una indennità di € 11.069,74;
  4. **Mattucci Gemma**, nata a Isola del Gran Sasso il 28/10/1936, c.f. MTTGMM36R68E343Z, comproprietaria; **Menei Gelardo**, nato a Isola del Gran Sasso il 25/7/1930, c.f. MNEGRD30L25E343B, comproprietario; terreno riportato in Catasto Terreni del Comune di Isola del Gran Sasso, Foglio n. 32, particelle n. 1231 di mq. 35 e n. 1232 di mq. 40, per una indennità complessiva di € 89,76;
  5. **Mattucci Annina** fu Nicola, diritti e oneri reali, **Mattucci Annunziata**, nata a Isola del G. Sasso il 28/3/1920, c.f. MTTNNZ20C68E343K, comproprietaria per 18/72, **Mattucci Antonio Elia**, nato a Isola del G. Sasso il 13/6/1941, c.f. MTTNNL41H13E343W, proprietario per 4/72, **Mattucci Celeste** nata a Isola del G. Sasso il 16/10/1912, proprietaria per 4/72, **Mattucci Domenica**, fu Nicola, proprietaria per 300/5400; **Mattucci Egidio**, fu Nicola, usufruttuario parziale; **Mattucci Egidio**, nato a Isola del G. Sasso il 4/7/1947, c.f. MTTGDE347L04E343P, proprietario per 12/72; **Mattucci Elisabetta**, nata a Isola del G. Sasso il 13/8/1913, c.f. MTTLBT13M53E343G, usufruttuaria parziale; **Mattucci Giulia**, fu Saverio, comproprietaria per 12/72; **Mattucci Isolina**, nata a Isola del G. Sasso il 10/6/1922, proprietaria per 4/72; **Mattucci Lucia**, fu Saverio, comproprietaria per 12/72; **Mattucci Maria**, fu Saverio, comproprietaria per 12/72; **Mattucci Maria**, nata a Isola del G. Sasso il 2/11/1927, c.f. MTTMRA27S42E343W; proprietaria per 4/72; **Mattucci Maria**, nata a Isola del G. Sasso il 19/9/1934, c.f. MTTMRA34P56E343X; proprietaria per 100/5400; **Mattucci Maria Assunta**, nata a Isola del G. Sasso il 11/7/1941, c.f. MTTMSS41L51E343E; proprietaria per 100/5400; **Mattucci Pietro**, nato a Isola del G. Sasso il 30/11/1913, c.f. MTTPTR13S30E343I, proprietario per 12/72; **Mattucci Saverio**, nato a Isola del G. Sasso il 10/9/1938, c.f. MTTSVR38P10E343I, proprietario per 100/5400; **Mattucci Silvio**, nato a Isola del G. Sasso il 14/11/1943, c.f. MTTSLV43S14E343U; **Mattucci Teresina**, nata a Isola del G. Sasso il 1/1/1938, c.f. MTTTSN38A41E343H; **Mattucci Luigi**, nato a Isola del G. Sasso il 14/9/1953, c.f. MTTLGU53P14E343S; terreno riportato in Catasto Terreni del Comune di Isola del Gran Sasso, Foglio n. 32, particella n. 1237 di mq. 120, e n. 1239 di mq. 30 per una indennità di € 330,53;

6. **Di Salvatore Giusta**, nata a Montorio al Vomano il 3/2/1893, **Vaccari Achille**, nato a Isola del Gran Sasso il 11/8/1954, c.f. VCCCLL54M11E3430 proprietario per 30/756; **Vaccari Alvino**, nato a Isola del G. Sasso il 21/5/1934, c.f. VCCLVN34E21E343R, proprietario per 15/84, **Vaccari Ernestino**, nato a Isola del G. Sasso il 25/05/1926, c.f. VCCRST26E25E343S, proprietario per 15/84; **Vaccari Francesco**, nato a Isola del G. Sasso il 13/01/1957, c.f. VCCFNC57A13E343R, proprietario per 30/756; **Vaccari Giovanni**, nato a Isola del G. Sasso il 20/3/1920, proprietario per 8/84; **Vaccari Ida**, nata a Isola del G. Sasso il 6/3/1922, c.f. VCCDIA22C46E343O, proprietaria per 8/84; **Vaccari Neldina**, nata a Isola del G. Sasso il 31/10/1935, c.f. VCCNDN35R17E343V proprietaria per 45/756; **Vaccari Nicola**, nato a Isola del G. Sasso il 10/6/1924, c.f. VCCNCL24H10E343S, proprietario per 15/84; **Vaccari Pasqualina**, nata a Montorio al Vomano il 17/5/1916, c.f. VCCPQL16E57F690M, proprietario per 8/84; **Vaccari Stefano**, nato a Teramo il 19/9/1974, c.f. VCCSFN74P19L103V, proprietario per 30/756; terreno riportato in Catasto Terreni del Comune di Isola del Gran Sasso Foglio n. 32, particella n. 872 di mq. 570;

#### Art. 2

-il presente Decreto sarà notificato ai proprietari degli immobili espropriati, nelle forme degli atti processuali civili, trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari in termini d'urgenza, pubblicato per estratto sul Bollettino della Regione Abruzzo a spese e cura di questo Ente.

#### Art. 3

-il presente Decreto costituisce provvedimento definitivo. Avverso ad esso è ammesso

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.

Isola del Gran Sasso, 2 dicembre 2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Guerino Di Stefano**

---

COMUNE DI ORTONA (CH)

**Deliberazione del C.C. n. 57 del 06 dicembre 2004 inerente la realizzazione di un complesso da adibire ad albergo, ristorante, sala convegni e centro ricreativo. Ditta: Primavera GAS SRL. Approvazione ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/98 e successive modificazioni.**

Verbale di deliberazione del  
Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 2004 N° 57

*Omissis*

IL CONSIGLIO COMUNALE

*Omissis*

DELIBERA

Per le ragioni in premessa

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di intervento in variante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni, costituita dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica;

Relazione illustrativa;

Relazione tecnica Impianto elettrico;

Schema di convenzione:

Inserimento planimetrico;  
 Inserimento planimetrico in scala 1:2000;  
 Piante 1:100;  
 Prospetti e sezioni 1:100;  
 Quadro economico riassuntivo delle opere previste come standard;  
 Impianto Idrico;  
 Impianto elettrico;  
 Impianto di riscaldamento e raffrescamento;  
 Tavola di verifica scariche atmosferiche;  
 5- Planimetrie-Stralcio P.R.G;  
 6- Zonizzazione di P.R.G e in variante standards;  
 7- Standard urbanistico;  
 8- Parcheggi ed attrezzature collettive, dotazione standards;  
 Parcheggi e attrezzature collettive, dotazione standard, Relazione tecnica ed illustrativa;  
 Parcheggi e attrezzature collettive datazione standard, Computo metrico;  
 9- Impianto fognante: planimetria generale;  
 10- Impianto fognante: profili longitudinali condotta tratto 1-2-3-4;  
 11- Impianto fognante: profili longitudinali condotta tratto 5-6-7-8-9-10;  
 12- Impianto fognante: profili longitudinali condotta tratto 11-12;  
 13- Impianto fognante: planimetrie tratto 1-2-3-4;  
 14- Impianto fognante: planimetrie tratto 5-6-7-8-9-10;  
 15- Impianto fognante: planimetrie tratto 11-12;  
 16- Impianto fognante: particolari costruttivi;

Impianto fognante: computo metrico;  
 Impianto fognante: relazione tecnico-Illustrativa;  
 Linea Gas metano: Relazione tecnico-illustrativa;  
 3- Linea Gas metano: Planimetria generale;  
 4- Linea Gas metano: Planimetria;  
 Linea Gas metano: Computo metrico;  
 2. di precisare che, prima del rilascio del Permesso di costruire, occorrerà acquisire il nullaosta ambientale, confermato dal Ministero, come da prescrizione contenuta nel parere della Provincia di Chieti;  
 3. di stabilire che, prima della stipula della convenzione la Ditta dovrà produrre idonea polizza cauzionale, pari all'importo delle opere da cedere e realizzare: standard, opere di urbanizzazione, reti fognanti e metanifere;  
 4. di sopprimere l'art.2 della convenzione proposta, in quanto per gli standard urbanistici debbono essere cedute al Comune le relative opere previste;  
 5. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul *B.U.R.A.*, a totale spese del richiedente, e venga trasmessa al Responsabile del Procedimento SUAP, unitamente a una copia della documentazione prodotta e approvata con la presente deliberazione.

---

COMUNE DI ORTONA (CH)

**Deliberazione del C.C. n. 58 del 06 dicembre 2004 inerente il permesso di costruire per modifiche all'impianto di distribuzione carburanti in località Santa Liberata Ditta: Primavera GAS SRL. Approvazione ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/98 e successive modificazioni.**

Verbale di deliberazione del  
Consiglio Comunale  
SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 2004 N° 58

*Omissis*

IL CONSIGLIO COMUNALE

*Omissis*

DELIBERA

Per le ragioni in premessa

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di intervento in variante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 s.m.i. alle condizioni di cui ai pareri allegati al verbale della Conferenza di Servizi del 06/07/2004, costituita dai seguenti elaborati:
  - Planimetria catastale, Corografia, Stralcio PRG
  - Planimetria stato esistente
  - Planimetria stato futuro
  - Schema di flusso impianto metano
  - Modulo in c.a. impianto metano
  - Relazione tecnica
  - Relazione integrativa
  - Perizia giurata
2. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul *B.U.R.A.*, a totale spese del richiedente, e venga trasmessa al Responsabile del Procedimento SUAP, unitamente a una copia della documentazione prodotta e approvata con la presente deliberazione.

Il Presidente propone il rinvio di tutti gli altri punti all'ordine del giorno e mette ai voti la proposta che viene accolta con voti favorevoli 10 e astenuti 6 (Davino, de Lutiis, di Paolo, d'Ottavio, Menna e Serafini) e alle ore 21,20,

avendo il Consiglio esaurito i suoi lavori, toglie la seduta.

---

COMUNE DI PIANELLA (PE)

**Programma integrato di intervento per realizzazione di parcheggio pubblico, illuminazione e rete fognaria. Località capoluogo via Cavalieri di Vittorio Veneto – Ditta E.D.L.L.P. – Variante al P.R.G, art. 21 L.U.R. 18/83 e S.M.I. Approvazione.**

Viste la L.U.R. 18/83 e s.m.i e la L.R. 03/03/1999 n.11 e s.m.i.

RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 16/11/2004, esecutiva nei modi di Legge, è stato approvato il Programma Integrato di cui in oggetto, in Variante al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 21 della L.U.R. 18/83 e s.m.i.

Pianella, li 10/12/2004

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO TECNICO  
**Arch. Loredana Scotolati**

---

COMUNE DI PIANELLA (PE)

**Modifiche allo Statuto comunale effettuate con Deliberazione di C.C. n. 72 del 27.10.2004.**

Dopo l'art. 9 viene aggiunto il seguente art. 9 bis:

Art. 9 bis

**(Commissioni consiliari)**

1. In base a quanto previsto dall'art. 38, comma 6, T.U.E.L., il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, può istituire nel proprio seno e nel rispetto del criterio proporzionale, Commissioni permanenti o di indagine e di studio.



2. Le Commissioni consiliari permanenti sono organi interni del consiglio comunale e corrispondono, di massima, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell' Amministrazione.
3. Le Commissioni di indagine e di studio vengono costituite per l'esame di particolari questioni.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

### AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE CHIETI (CH)

#### Bilanci di Esercizio 2000 – 2002.

<b>AZIENDA SANITARIA LOCALE - CHIETI</b>			
<b>BILANCI DI ESERCIZIO 2000-2002</b>			
<b>STATO PATRIMONIALE</b>			
<i>Voce</i>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>
Crediti da Regione per conferimenti a Patrimonio Netto da versare	16.148	-	-
<b>A) Immobilizzazioni</b>	<b>143.979</b>	<b>144.740</b>	<b>144.239</b>
<b>B) Attivo circolante</b>	<b>61.745</b>	<b>65.592</b>	<b>122.222</b>
<b>C) Ratei e risconti</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>251</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>221.874</b>	<b>210.332</b>	<b>266.712</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>	<b>52.853</b>	<b>17.887</b>	<b>- 2.428</b>
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>	<b>29.960</b>	<b>22.571</b>	<b>23.814</b>
<b>C) Premio operosità medici SUMAI</b>	<b>305</b>	<b>336</b>	<b>370</b>
<b>D) Debiti</b>	<b>131.359</b>	<b>155.515</b>	<b>235.607</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>7.397</b>	<b>14.023</b>	<b>9.349</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>221.874</b>	<b>210.332</b>	<b>266.712</b>
Conti d'ordine	61.178	55.976	55.920
<b>CONTO ECONOMICO</b>			
<i>Voce</i>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>
<b>A) Valore della produzione</b>	<b>250.518</b>	<b>292.401</b>	<b>326.803</b>
<b>B) Costi della Produzione</b>	<b>272.965</b>	<b>330.508</b>	<b>353.972</b>
Differenza (A-B)	- 22.447	- 38.107	- 27.169
<b>C) Gestione finanziaria</b>	<b>- 169</b>	<b>- 260</b>	<b>- 388</b>
<b>D) Gestione straordinaria</b>	<b>- 8.540</b>	<b>1.748</b>	<b>- 919</b>
Risultato lordo	- 31.156	- 36.619	- 28.476
<b>Imposte e tasse</b>	<b>6.403</b>	<b>7.068</b>	<b>7.381</b>
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>- 37.559</b>	<b>- 43.687</b>	<b>- 35.857</b>

N.B.: gli importi sono espressi in migliaia di euro.

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE

DIPART. PROGR.NE FINAN. BILAN. CONTAB.

(Dott. Walter Russo)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Luigi Conga)

### CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA (AQ)

#### Espropriazione per pubblica utilità e- stratto di decreto di occupazione d'urgenza.

Per ogni effetto di legge si rende noto che il CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA con decreto n. 30 del 10/12/2004 ha pronunciato l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione dei terreni di seguito elencati siti nel Comune di L'Aquila - Sezione di Sassa distinti in N.C.E.U. al foglio 5, per la realizzazione del completamento delle infrastrutture agglomerato di Pile (realizzazione rotatoria).

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma sottoindicata.

Foglio 5 L'Aquila Sez. Sassa MAPPALE	SUPERFICE MQ	INDENNITA' €
159	12.250	1/12 dell'indennità di esproprio
2.039	2.186	1/12 dell'indennità di esproprio
2.037	803	1/12 dell'indennità di esproprio
2.035	1.380	1/12 dell'indennità di esproprio
160	5.581	1/12 dell'indennità di esproprio

L'Aquila, 16 dicembre 2004

IL DIRIGENTE  
Arch. Ezio Rossi

ENEL DISTRIBUZIONE GAS SPA  
Via G. Ripamonti n. 85 – 20141 Milano (MI)

**Opzioni tariffarie approvate in applica-  
zione della Deliberazione dell'Autorità per  
l'energia elettrica e il gas n. 237/00 del  
28/12/2000.**

La società ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.A., concessionaria del servizio di distribuzione del gas nei comuni sotto elencati, comunica, in applicazione della Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n.

237/00 del 28/12/2000 e successive modificazioni, le opzioni tariffarie approvate dalla predetta Autorità con delibere n. 9/04, n. 42/04, n. 130/04 per l'anno termico 2003-2004, aggiornate dal 1° gennaio 2004 con le componenti previste dalla Delibera n. 138/03 del 16/12/2003. Le tariffe, suddivise in scaglioni annui di consumo espressi in metri cubi (mc), escluso coefficiente M, imposte escluse, sono le seguenti: REGIONE ABRUZZO

#### TORANO NUOVO

Sc.	Min. Sc.	Max Sc.	Q. Var.	Q.Add. "α"	Q.Comp. "β"	Q. fissa
n.	MC	MC	€/MC	€/MC	€/MC	€/cl/a
1	1	1057	0,093476	0,001026	0	31,44
2	1058	2641	0,080945	0,001026	0	31,44
3	2642	10565	0,071858	0,001026	0	31,44
4	10566	26413	0,056866	0,001026	0	31,44
5	26414	105652	0,007572	0,001026	0	31,44
6	105653	211305	0,004165	0,001026	0	31,44
7	211306	0	0,003483	0,001026	0	0

BASCIANO - CANZANO - CASTEL CASTAGNA - CASTELLALTO - CASTELLI - CELLINO ATTANASIO - CERMIGNANO - COLLEDARA - ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA - MONTORIO AL VOMANO - PENNA SANT'ANDREA - TERAMO - TORRICELLA SICURA - TOSSICIA

Sc.	Min. Sc.	Max Sc.	Q. Var.	Q.Add. "α"	Q.Comp. "β"	Q. fissa
n.	MC	MC	€/MC	€/MC	€/MC	€/cl/a
1	1	1057	0,096151	0,001026	0	31,44
2	1058	2643	0,081583	0,001026	0	31,44
3	2644	10571	0,074091	0,001026	0	31,44
4	10572	26427	0,067469	0,001026	0	31,44
5	26428	105708	0,007568	0,001026	0	31,44
6	105709	211416	0,004162	0,001026	0	31,44
7	211417	0	0,003481	0,001026	0	0

Per punti di riconsegna con prelievi superiori a 200.000 mc/anno la quota fissa è articolata in funzione della capacità conferita ed è pari a 0,05 Euro/mc/giorno.

L'AQUILA - LUCOLI - OCRE - TORNIMPARTE

Sc.	Min. Sc.	Max Sc.	Q. Var.	Q.Add. "α"	Q.Comp. "β"	Q. fissa
n.	MC	MC	€/MC	€/MC	€/MC	€/cl/a
1	1	1017	0,099319	0,001067	0	31,44
2	1018	2541	0,068194	0,001067	0	31,44
3	2542	10165	0,061150	0,001067	0	31,44
4	10166	25413	0,041672	0,001067	0	31,44
5	25414	101652	0,007870	0,001067	0	31,44
6	101653	203304	0,004329	0,001067	0	31,44
7	203305	0	0,003620	0,001067	0	0

Per punti di riconsegna con prelievi superiori a 200.000 mc/anno la quota fissa è articolata in funzione della capacità conferita ed è pari a 0,05 Euro/mc/giorno.

Le tariffe indicate sono quelle effettivamente applicate ed offerte in modo non discriminatorio a tutti i clienti del medesimo ambito tariffario con decorrenza 01/07/2003.

RESPONSABILE VETTORIAMENTO E  
AMMINISTRAZIONE RETE GAS  
**Dott. Gianni Fanin**



---

Direttore Responsabile: **Dr. Giuseppe PLACIDI** – Vice Direttore: **Virginio SCAFATI**

---

Stab. Tipografico G.T.E. – Fossa (L'Aquila)